

Sentenza N. _____

N. 114/04-142/04_R.G.Lavoro

1241



15 APR 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Composta dai Signori Magistrati

DOTT. GIUSEPPE CASTELLINI
DOTT. LUIGI DE ANGELIS
DOTT. SSA LAURA TROGNI

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili in **grado d'appello** iscritte ai numeri di ruolo sopra riportati, discusse all'udienza collegiale del 02/02/05 e promosse con ricorsi depositati il 28/01/04 e 03/02/04

• **NELLA CAUSA 114/04:**

DA

MASSIMO STAFANONI- SERGIO ARIENTI- MARIO RADICE- LAVAZZA GINO- ANGELO VIGANO'- PAOLO TOTE'- VIRGILIO MENTORE BRAGA elettivamente dom.ti in Milano Viale Piave, 12, c/o gli Avv.ti Mario Fezzi, Stefano Chiusolo e Maurizio Borali che li rappresentano e difendono unitamente all' Avv. Luigi Michele Mariani in giudizio in atti.

APPELLANTI

• **NELLA CAUSA 142/04:**

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te pro-tempore elettivamente domiciliata in Milano Piazza Missori, 8/10 c/o l' Avv. Mario Roberto Tarzia che la rappresenta in giudizio in atti.

APPELLANTE

CONTRO

NELLA CAUSA 114/04:

EUROGEN SPA ora EDIPOWER SPA, in persona del legale rapp.te pro- tempore elettivamente domiciliata in Milano Via Podgora,1 c/o l' Avv. Vincenzo Stanchi che la rapp.ta in giudizio in atti.

E CONTRO

APPELLATA

NELLA CAUSA 114/04

I.N.A.I.L. Istituto Nazionale per l' Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rapp.te pro-tempore elettivamente domiciliata in Milano- C.so di Porta Nuova, 19 c/o l' Avv. Francesco Savoiaro che la rapp.ta in giudizio in atti.

E CONTRO

APPELLATA

NELLA CAUSA 114/04

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rapp.te pro-tempore elettivamente domiciliata in Milano P.za Missori, 8/10 c/o l' Avv. Mario Tarzia che la rapp.ta in giudizio in atti.

E CONTRO

APPELLATA

NELLA CAUSA 142/04

EUROGEN S.P.A. ora EDIPOWER S.P.A. in persona del legale rapp.te pro-tempore elettivamente domiciliata in Milano Via Podgora,1 c/o l' Avv. Vincenzo Stanchi che la rapp.ta in giudizio in atti.

E CONTRO

APPELLATA

NELLA CAUSA 142/04

Emilio Pampaluna + altri selettivamente domiciliati in Milano V.le Piave, 12 c/o l' Avv. Mario Fezzi che lo rapp.ta in giudizio in atti.

OGGETTO: APPELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE

I Procuratori della parti come sopra costituiti così precisavano le conclusioni:

Per gli Appellanti Massimo Stefanoni- Sergio Arienti- Mario Radice- Gavazza Gino- Angelo Viganò- Paolo Totè e Virgilio Mentore Braga per la causa 114/04 :

voglia la Corte d'Appello di Milano così giudicare:

NEL MERITO

1) Accertare e dichiarare che gli appellanti stati esposti all'amianto nei periodi di seguito indicati, o nei diversi periodi ritenuti di giustizia:

MASSIMO STEFANONI dal 12/11/73 al 31/12/97;

ANGELO VIGANO' dal 23/10/72 al 31/12/97;

VIRGILIO MENTORE BRAGA dal 12/11/73 al 31/12/97;

SERGIO GIUSEPPE ARIENTI dall'1/8/77 al 31/12/97;

PAOLO TOTE' dal 15/6/70 al 31/12/97;

MARIO RADICE dal 15/12/80 al 31/12/97;

2) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti al beneficio della rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista dal comma 8° dell'art. 13 della legge 257/92;

3) ordinare all'Inps di riconoscere agli appellanti, in relazione ai periodi di esposizione all'amianto, la seguente anzianità, ai fini delle prestazioni pensionistiche ex art. 13 c. 8 L. 257/92, in luogo dell'anzianità ordinaria:

ARIENTI 30 anni , 7 mesi , 23 giorni

BRAGA 34 anni , 4 mesi , 20 giorni

RADICE 25 anni , 7 mesi , 1 giorno

STEFANONI 36 anni , 2 mesi , 17 giorni

TOTE' 39 anni , 5 mesi , 26 giorni

VIGANO' 35 anni , 12 mesi , 4 giorni

4) correggere l'errore materiale contenuto nell'impugnata sentenza, nella parte in cui il signor Lavazza Gino viene chiamato Gavazza Gino.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettere, occorrendo, prove per testimoni sui fatti dedotti nella narrativa del ricorso introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui ritrascritti e preceduti dalla clausola "vero che", con i testi ivi indicati.

- ◆ Con sentenza esecutiva
- ◆ Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- ◆ Con vittoria di spese, diritti ed onorari

Per l'Appellata Eurogen S.p.A. nella causa 114/04 :

Voglia la Corte d' Appello di Milano, Giudice del Lavoro d' Appello, rigettare l' appello proposto dagli attori appellanti, confermando sul capo impugnato la sentenza di primo grado. Con il favore delle spese.

Condizionatamente, in accoglimento dell' appello incidentale proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Edipower S.p.A., comunque riformando nella parte impugnata la sentenza del Tribunale di Milano n. 1355/2003, anche ai fini del regolamento delle spese processuali.

Per l' Appellata I.N.A.I.L nella causa 114/04:

Piaccia all' Ecc. ma Corte d' Appello adita respingere l' appello dei 6 ricorrenti ed accogliere l' appello di Lavazza ai fini della correzione del proprio cognome, rimettendosi alla decisione della Corte per quanto riguarda l' atto di appello dell' INPS.

Per l' Appellata INPS nella causa 114/04:

Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, ogni contraria istanza disattesa,

- in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio n. 142/2004, che pende innanzi alla Corte, coinvolgendo le stesse parti assistite dai medesimi difensori, chiamato alla stessa udienza del 02.02.2005.

- in via principale, **dato atto della disciplina posta dall'art. 47 del D.L. 30.09.2003 n. 269 conv. in legge 24.11.2003 n. 326**, confermare la sentenza di primo grado limitatamente ai lavoratori Stefanoni Massimo, Viganò Angelo, Caccia Claudio, Tomboni Luigi, Schirato Diego, Radice Mario, Arienti Sergio, Giuseppe, Castoldi Giancarlo, Zanellato Gino, Nasazzi Ferruccio Mario, D'Amico Alberto Carmine, Scalzo Filippo, Segale Felice, Pampaluna Emilio, Totè Paolo, Castiglioni Luciano, Parini Giuseppe, Bertani Giacobbe, Rama Lino Giovanni, Amadio Claudio.

- in via subordinata e istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre l'espletamento di C.T.U. medico legale per accertare se gli appellati nell'ambiente di lavoro in cui hanno prestato attività lavorativa, sono stati esposti in modo continuativo, per oltre un decennio, ad una concentrazione di polveri d'amianto superiore ai valori limite previsti dal D.lgs. n. 277/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo ogni altro diritto.

Con vittoria di spese e di onorari dei due gradi di giudizio.

Per l'Appellata Eurogen S.p.A. ora Edipower nella causa 142/04

Voglia la Corte d'Appello di Milano, Giudice del lavoro d'Appello, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Edipower S.p.A., e comunque riformare nella parte impugnata la sentenza del Tribunale di Milano n. 1355/2003.

Con ogni conseguenza in ordine alle restituzioni e alla riforma della pronuncia sulle spese legali, condannando gli attori alla restituzione delle spese legali percepite per l'ammontare di euro 23.869,12. Oltre interessi. Con il favore delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.

Per l' Appellato Emilio Pampaluna + altri: causa 142/04

Voglia l' Ecc. ma Corte d'Appello di Milano

Rigettarsi l' avverso appello perché infondato, integralmente confermando l'impugnata sentenza.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Svolgimento del processo

Con sentenza 22 novembre 2002 pubblicata il 30 aprile 2003 n. 1355 il Tribunale di Milano ha condannato l'Inps a rivalutare il periodo contributivo di Clementi Renzo e di altri 42 lavoratori, tutti già addetti alla centrale elettrica Enel di Turbigo ex art. 13 l. 257 del 1992; ha respinto le domande formulate dagli altri ricorrenti e compensate per un terzo le spese di lite e ha condannato i convenuti in via fra loro solidale a rimborsare ai ricorrenti i restanti due terzi delle spese, liquidate in € 40.000,00, limitando la partecipazione solidale dell'INAIL al 50% di tali spese.

Secondo il tribunale, il diritto degli attori scaturisce dal fatto che è emersa in causa la loro esposizione ad amianto per periodi variabili per i singoli ricorrenti (in un periodo compreso fra il 1970 e il dicembre 1989) e cioè nei periodi in cui hanno lavorato presso la centrale elettrica Enel di Turbigo, dove in generale l'amianto o composti contenenti amianto erano utilizzati per la coibentazione di tutte le parti calde della centrale, dalle tubazioni alle caldaie, alle passerelle passacavi, alle travi di sostegno.

Inoltre nella discarica presso la centrale veniva accatastato questo materiale di coibentazione, ciò sino al 1985.

L'amianto era soggetto a dispersione in forma massiccia in occasione della manutenzione degli impianti e poi a persistenza negli ambienti a causa della movimentazione dovuta alle correnti d'aria che si formavano all'interno della centrale o delle caduta attraverso le grate in ferro passando da un piano all'altro, in assenza di idonei strumenti di aspirazione sino agli anni 90.

Poiché in corso di causa l'INAIL ha dichiarato di riconoscere il beneficio richiesto a 28 dei ricorrenti, all'esito dell'istruttoria orale e dall'esame dell'indagine condotta dalla medicina del lavoro negli anni 1979/1980 presso la centrale, ha ritenuto il primo giudice che le polveri di amianto fossero presenti un po' dappertutto nei luoghi frequentati anche da chi aveva svolto le mansioni di: lubrificatore e meccanico, operatore a giro, strumentista, turnista di impianti di trasformazione, di manutentore di gruppo ponteggiatori, ai quali, se provata l'esposizione ultradecennale, è stato riconosciuto il beneficio.

Contro la sentenza il 28 gennaio 2004 hanno proposto appello Stefanoni Massimo e altri sei litisconsorti chiedendo il riesame delle rispettive posizioni o sulla base del riesame del curriculum professionale o sulla base di un nuovo curriculum rilasciato in data successiva al giudizio di primo grado da Edipower.



Lavazza Gino ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado.

Costituendosi nel giudizio di appello l'Inail ha chiesto di respingere l'appello, con esclusione del lamentato errore materiale. Così l'INPS.

Costituendosi in giudizio Eurogen s.p.a. (ora Edipower s.p.a.) ha proposto appello incidentale condizionato per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, anche al fine del regolamento delle spese di lite.

Con separato atto depositato in data 3 febbraio 2004 ha proposto appello l'Inps, lamentando l'erroneità della decisione in quanto non è stato neppure allegato in ricorso - né tanto meno provato - il superamento dei c.d. valori soglia fissati dal d.lgs. n. 277 del 1991 e l'applicabilità dell'art. 47 del d. lgs. 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge n. 326 del 2003, con riforma della sentenza anche in ordine alle posizioni riconosciute dall'Inail.

Costituendosi in giudizio Eurogen s.p.a. ha proposto appello incidentale per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva e conseguenti statuizioni sulle spese, con condanna degli attori alla restituzione delle spese legali percepite per l'ammontare di € 23.869,12.

I lavoratori appellati hanno resistito.

Costituendosi nel giudizio l'Inail si è rimesso alla decisione del giudice.

All'udienza del 2 febbraio 2005 le cause, riunite, sono state decise con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Va, innanzitutto, ritenuto che la legittimazione passiva compete al solo Inps (tra le molte, Cass.29 ottobre 2003, n. 16256, *Foro it.*, 2004, I, 79), con la conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva sia del datore di lavoro Eurogen s.p.a. che dell'INAIL.

2.

Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS anche al fine di sostenere la richiesta di riforma della sentenza di primo grado per quei lavoratori per i quali è intervenute, nelle more del giudizio di primo grado, il riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL, non possono trovare applicazione nel presente giudizio le modifiche normative di cui all'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 dello stesso anno. Tali modifiche sono inapplicabili alla specie stante l'art. 3, comma 132, l. n. 350 del 2003 (v. Cass. 18.11.2004, n. 218629).

3

Sulla questione prospettata nell'atto di appello dell'INPS questa Corte si è già pronunciata con

motivazioni che questo collegio condivide e richiama integralmente (v. Corte Appello Milano 5 novembre 2003 n. 799, pres. Ruiz, rel. de Angelis).

“La corte, ritiene utile prendere le mosse dai termini della questione di costituzionalità decisa da Corte cost. 12 gennaio 2000, n. 5 (*Orient. giur. lav.*, 2000, 244).

I giudici remittenti, e in particolare Trib. Ravenna ord. 4 maggio 1998 (*id.*, 1998, 465), interpretando la su indicata normativa in materia nel senso che riconoscesse il beneficio della c.d. contribuzione aggiuntiva sulla base della sola esposizione ultradecennale del lavoratore all' amianto, ha prospettato il dubbio di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 81, comma 4, cost., da due angolazioni:

1) quella della carenza di parametri predeterminati e privi di specificazione tecnica, con la conseguente mera discrezionalità, confliggente con il principio di imparzialità, dell' autorità amministrativa nel riconoscere il beneficio, e con l' esposizione dei poteri in punto dell' autorità giudiziaria a sensibilità, valutazioni, conformazioni culturali tali da trattare in modo differente situazioni eguali o in modo uguale situazioni diverse.

2) L' angolazione dell' allargamento a dismisura della platea dei destinatari del beneficio derivante da qualsiasi riferimento a categorie di lavorazioni e di specificazioni in ordine al tipo di contatto con le fibre, con oneri per la collettività che è impossibile indicare ai fini della copertura finanziaria.

Attraverso le successive modifiche introdotte alla citata legge del 1992 è infatti accaduto che siano stati soppressi i limiti soggettivi di applicazione (ai lavoratori dipendenti da aziende di estrazione o lavorazione dell' amianto come materia prima), e si sia chiarito che il beneficio spettasse, in caso di esposizione ultradecennale, per tutto il periodo di esposizione e non per quello ultradecennale, come aveva invece indicato il Consiglio di stato in sede consultiva (Cons stato, I, 24 marzo 1993, *Cons. stato*, 1994, I, 507), confermando il parere della Commissione Bilancio della Camera, la quale in tale logica aveva superato le perplessità del Capo dello Stato in ordine alla copertura finanziaria della normativa.

Il beneficio è venuto così a perdere quella originaria funzione di incentivazione all' esodo, sottesa alla legge del 1992, dei dipendenti delle aziende di estrazione e lavorazione dell' amianto che dovevano essere dismesse, per assumere i connotati dell' assicurazione sociale.

La risposta del giudice delle leggi al dubbio prospettato gli è stata negativa, sul rilievo, utilizzato sia per replicare alla pretesa tensione con l' art. 3 cost., sia, in parte, per motivare il rispetto dell' art. 81, che la normativa denunciata poggia su fondamenta sicure, rappresentate dal riferimento temporale dell' esposizione (ultradecennale), e dalla necessità di rischio morbigeno rispetto alle

h

patologie legate alla presenza dell' amianto nell' ambiente di lavoro. Presenza che, dice la corte, è tanto pregiudizievole da aver indotto il legislatore a fissare la soglia limite di concentrazione dell' amianto nell' ambiente medesimo attraverso il d.lgs. 277 del 1991 e successive modificazioni.

4

Nell' interpretazione della normativa la corte costituzionale ha inteso quindi che non il semplice fatto della presenza dell' amianto in un ambiente lavorativo concreti rischio morbigeno: il concetto di *esposizione*, infatti, secondo la corte, implica la nozione di rischio.

Sicché, ritiene la corte d' appello, il rischio deve aggiungersi alla presenza dell' amianto in ambiente lavorativo. La testualità della sentenza 5 cit. è appunto in tal senso, e ancor più lo è la logica di risposta al quesito di costituzionalità che, lo si è visto, è stato formulato con riguardo anche alla pretesa assimilazione del trattamento di situazioni diseguali e a problemi di copertura finanziaria legati all' area non stimabile dei destinatari del beneficio.

Ebbene, la corte d' appello, pur consapevole del contrario indirizzo di cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 16256/03, cit.), è dell' avviso che il rischio predetto possa sussistere anche quando la soglia prevista dal d. lgs. 277 cit. non sia stata superata, ritenendo che la portata della norma vada limitata allo stretto terreno della prevenzione (v., del resto, lo spunto in Corte cost. 5 cit.). Questo, però, ad evitare lo svuotamento della logica sopra illustrata, non può far coincidere il rischio con una qualsiasi presenza dell' amianto in ambiente lavorativo e addirittura in azienda, ed implica una valutazione caso per caso delle situazioni concrete al fine di verificare la significatività dell' esposizione, la soglia massima fissata dal d.lgs. 277 potendo giocare il solo ruolo di presunzione assoluta di esposizione a favore del lavoratore.”.

5.

Nell' ipotesi di specie l' esposizione è stata significativa, ed anzi, come detto dal primo giudice, massiccia.

Sul punto l'INPS, con i motivi d' appello contesta la mancanza di allegazione prima e di istruttoria poi in ordine alla esistenza di rischio specifico, nel senso di rischio assoggettabile all' assicurazione INAIL e pertanto di esposizione a valori superiori ai limiti di soglia. Non contesta quanto argomentato dal giudice di primo grado in ordine alla *significativa esposizione* all' agente morbigeno, valutata però senza prova del superamento del *valore- soglia*.

Esclusa, per i motivi sopra esposti, la necessità di prova in ordine al superamento della soglia massima fissata dal d.lgs. 277, in assenza di specifiche censure da parte dell'INPS in ordine alle motivazioni del primo giudice (considerato forse per parte degli appellati il riconoscimento



dell'esposizione da parte dell'INAIL), i capi della sentenza appellati dall'INPS devono essere confermati.

5.

Passando all'esame dell'appello proposto da Arienti Sergio Giuseppe, Stefanoni Massimo, Viganò Angelo, Radice Mario e Braga Virgilio Mentore si osserva quanto segue.

Come rilevato dagli appellanti il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria, è giunto alla conclusione che "la situazione della Centrale di Turbigio era gravemente compromessa dal punto di vista ambientale con particolare riferimento alle polveri di amianto che venivano sprigionate dalle attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché dallo stazionare di quelle polveri anche per lunghi periodi di tempo per terra o dalla loro movimentazione a causa delle correnti di aria che si formavano all'interno della centrale oppure dalla caduta attraverso le grate di ferro passando così da un piano all'altro. Le quantità di amianto che nel corso degli anni sono state eliminate e ricomposte sono enormi se solo si esaminano le dichiarazioni del teste Di Vietro. Fino a metà gli anni 80 si può senz'altro affermare che la situazione di inquinamento ambientale era assoluta perché non si adottava alcuna precauzione; solo nella seconda metà degli anni 80 la società aveva invece cominciato a assumere precauzioni che limitassero in qualche modo le quantità di amianto presenti nell'aria; ma tale miglioramento è stato molto graduale e si può affermare che la situazione è stata finalmente riportata a normalità solo con gli anni 90. A tale data si può quindi ritenere cessata l'esposizione di grave esposizione ambientale dei lavoratori ad amianto".

Il tribunale ha ritenuto poi che si dovesse considerare che alcune lavorazioni o attività esponevano i lavoratori certamente più di altri al rischio di inalare fibre di amianto e tra questi che non si può dubitare che fossero maggiormente esposti: i saldatori nell'ambito del Gruppo meccanici saldatori; gli elettricisti, nell'ambito del Gruppo elettricisti; i montatori, in quanto costretti ad operare - per svolgere sostanzialmente attività di manutenzione degli impianti - a diretto contatto con gli impianti i quali erano solitamente ricoperti dell'amianto che doveva essere prima rimosso e poi ripristinato. A questi occorre aggiungere: l'operatore ausiliario del Gruppo operatori a giro che lavorava all'interno degli impianti; gli addetti alle pulizie (nell'ambito del Gruppo Pulitori i quali venivano a diretto contatto con le polveri per ragioni inerenti alla loro attività; il ponteggiatore e il muratore e il manutentore (del Gruppo Ponteggiatori) i quali svolgevano attività di costruzione dei ponteggi al fine di effettuare l'attività di manutenzione, coibentazione e scoibentazione; il muratore e l'amiantista e manutentore civile (del Gruppo Coibentatori) i quali dovevano materialmente coibentare e scoibentare; il lattoniere coibentatore (del Gruppo Nafta e giornalieri e coibentatori), per le stesse ragioni appena individuate; il falegname e il verniciatore (del gruppo verniciatori); il

lubrificatore e meccanico i quali svolgevano attività di manutenzione degli impianti ed erano pertanto costretti ad operare direttamente su di essi; l'operatore a giro ed il turnista impianti di trasformazione che svolgevano la propria attività esclusivamente all'interno degli impianti; lo strumentista che svolgeva attività di manutenzione degli impianti.

Sulla base di queste premesse lamentano gli odierni appellanti di essere stati ingiustamente esclusi.

a) Per quanto riguarda Arienti Sergio Giuseppe il giudice di primo grado ha così motivato l'esclusione: *"perché ha fatto soprattutto l'operatore esterno di unità"*.

Come emerge dalla dichiarazione rilasciata da Edipower in data 7 luglio 2003, a rettifica del curriculum rilasciato in data 3 maggio 1996 (docc. 1 a e 1 b prodotti in appello) Arienti nel periodo 1.8.1977/21.3.1979 ha svolto le mansioni di *"Addetto alla manutenzione strumenti" - Sezione Manutenzione*.

Lo stesso giudice di primo grado sulla base delle dichiarazioni dei testi Di Vietro, Motetta e Beduschi ha ritenuto (e sul punto gli appellati non hanno svolto specifici rilievi) che *"Tutti questi addetti (il meccanico montatore - il lubrificatore meccanico - lo strumentista - il meccanico saldatore - il manutentore elettrico) erano coloro che - come del resto i pulitori - erano a maggiore contatto con l'amianto in quanto operavano continuativamente sugli impianti presso i quali dovevano effettuare le varie forme di manutenzione (elettrica, meccanica, di saldatura ecc), dovendo spesso procedere prima alla scoibentazione del pezzo da lavorare per poi procedere alla riparazione"*.

Non v'è dubbio sulla significativa esposizione ad amianto dell'appellante nel periodo.

Nel periodo dal 22.3.1979 al 14.4.1991 Arienti ha svolto le mansioni di *"Operatore ausiliario GIT-A-B" - Unità di conduzione di turno*.

Per gli operatori ausiliari il teste Motetta ha riferito che essi operavano all'interno degli impianti; pertanto come rilevato dal primo giudice, essi, ponendosi a diretto contatto con gli impianti, subivano quell'esposizione continuativa e quotidiana che consente il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13 legge n. 257 del 1992. Solo nell'aprile 1991 risulta avere svolto mansioni di operatore esterno di unità

Pertanto ad Arienti deve essere riconosciuta l'esposizione ad amianto dal 1.8.1977 al 31.12.1989.

b) Per quanto riguarda Stefanoni Massimo il giudice di primo grado ha così motivato l'esclusione: *"perché era stato meccanico qualificato e sostituto operatore ausiliario solo per sette anni. Poi ha fatto l'operatore esterno dall'80 al 97"*.

Come emerge dal curriculum prodotto in primo grado Stefanoni Massimo ha svolto dal 12.11.1973 al 4.5.1980 le mansioni di *"aiutante generico"* e *"sostituto operatore ausiliario e meccanico"*

qualificato " e dal 5.5.1980 al giugno 1991 le mansioni di "operatore di unità cat. 5-6". Solo dal 29.8.1991 risulta assegnato al gruppo Sezione esercizio in qualità di operatore esterno di unità.

Sia le mansioni di sostituto operatore ausiliario che quelle di meccanico qualificato (v. supra sub a) e di operatore di unità (i precedenti operatori a giro) sono state riconosciute dal giudice di primo grado come esposte al rischio amianto (v. teste Motetta).

c) Quanto a Viganò Angelo il giudice di primo grado ha così motivato l'esclusione: " perché ha fatto solo per otto anni l'elettricista prima e l'operatore ausiliario poi. Per tutti gli anni 80 è stato nella Sala controllo".

Come emerge dal curriculum prodotto in primo grado Viganò Angelo ha svolto dal 23.10.1972 al 13.6.1980 le mansioni di elettricista, operatore ausiliario e dal 14.6.1980 all'aprile 1991 quelle di "operatore di unità cat. 5-6". Solo dall'aprile 1991 risulta assegnato nel gruppo Sala Controllo con mansioni di operatore banco di unità.

Sia le mansioni di elettricista e operatore ausiliario che quelle di operatore di unità (i precedenti operatori a giro) sono state riconosciute dal giudice di primo grado come esposte al rischio amianto (v. sub b).

d) Per Totè Paolo il tribunale ha rilevato che egli era capo turno unità addetto alla sala controllo. Risulta dal curriculum già prodotto in primo grado che Totè ha svolto dall'1.10.1970 al 3 giugno 1983 mansioni di aiuto operatore a giro, operatore ausiliario sulle unità 3\4 e operatore di unità. Solo il 4 giugno 1983 risulta assegnato alle mansioni di "capo unità cat. 5-6".

Per tutte le mansioni sopra indicate è riconosciuto il rischio di esposizione amianto.

e) Per Radice Mario l'esposizione è stata ritenuta limitata a nove anni in base al curriculum rilasciato dalla società e dalla stessa rettificato perché errato in data 29.11.2002 (v. doc. 7 fasc. appello). Dalla nuova dichiarazione della società emerge che egli ha lavorato come addetto alla manutenzione strumenti e poi come strumentista dal 1.12.1979 al 30.6.1997. Poiché queste mansioni comportano l'esposizione ad amianto (v. sub a), questa deve essere riconosciuta per il periodo dall' 1.12.1979 al 31.12.1989.

f) A Braga Virgilio Mentore l'esposizione deve essere riconosciuta con decorrenza 1.7.1974 poiché risulta dal curriculum che egli in quel periodo era già operatore ausiliario, mansione riconosciuta come esposta ad amianto.

g) va disposta poi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza nella parte in cui in luogo di Gavazza Gino deve essere scritto Lavazza Gino.

6

Le spese di entrambi in gradi del giudizio devono essere compensate fra gli attori e i convenuti INAIL e Edipower s.p.a., con condanna degli attori a restituire, come richiesto, a Edipower s.p.a.



quanto percepito a titolo di quota parte delle spese in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio di appello fra i lavoratori e l'INPS seguono la soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.) e sono liquidate in € 10.000,00, mentre sono compensate tutte le altre spese

PQM

in parziale riforma della sentenza appellata,

dichiara il difetto di legittimazione passiva di Edipower s.p.a. e dell'Inail;

accerta che i seguenti appellanti sono stati esposti ad amianto e hanno diritto la beneficio di cui all'art.13 comma 8 della legge n. 257/1992 per i seguenti periodi:

Arienti Sergio Giuseppe dal 1.8.1977 al 31.12.1989;

Stefanoni Massimo dal 12.11.1973 al 31.12.1989;

Viganò Angelo dal 23.10.1972 al 31.12.1989;

Totè Paolo Giuseppe dal 1.10.1970 al 1.6.1983;

Radice Mario dal 1.12.1979 al 31.12.1989;

Braga Virgilio Mentore dal 1.7.1974 al 31.12.1989

con conseguente condanna dell'Inps a riconoscere agli appellati l'anzianità rivalutata ai sensi dell'art.13 comma 8 della Legge n. 257/1992 per i periodi sopra indicati;

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza nella parte in cui in luogo di Gavazza Gino deve essere scritto Lavazza Gino.

condanna gli attori a restituire alla società Edipower quanto percepito in forza della sentenza di primo grado;

dichiara interamente compensate le spese tra i lavoratori e la Edipower s.p.a.e Inail;

conferma nel resto;

condanna l'Inps a pagare ai lavoratori le spese del grado, liquidate in € 10,000 dichiarando compensate tutte le altre spese.

Milano 2 febbraio 2005

Giuseppe Castellini Presidente

Laura Trogni Relatore

